

## Permessi Annui Retribuiti e Ferie

## Permessi annui retribuiti

Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio **n. 13 permessi annui retribuiti (PAR) di 8 ore pari a 104 ore**:

Previo esame congiunto tra la Direzione e la RSU che si intenderà esaurito decorsi 10 gg. dall'incontro, che si svolgerà, di norma, entro il mese di settembre di ciascun anno, una quota dei suddetti **PAR fino ad un massimo di 5, può essere utilizzata per la fruizione collettiva**, anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori;

I rimanenti PAR sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 10 gg. prima.

## **Ferie**

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane, 160 ore.

I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre **10 anni** compiuti hanno diritto ad **un giorno in più** ed i lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre **i 18 anni** compiuti hanno diritto ad **una settimana in più** (*per tutti a partire dal 2008*);

Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.

L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Non è ammessa la rinuncia al godimento annuale delle ferie e non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità retributiva;

## Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n. 213

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17/8/2004

Art. 10 Ferie annuali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.